

OGGETTO: CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DIDATTICA EXTRASCOLASTICA DOMICILIARE (L.R. 32/97) PER GLI STUDENTI NON UDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI CARSOLI - ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

L'anno 2019 il giorno 31 del mese di ottobre nei locali del Comune di Carsoli tra la Dott.ssa Sabrina Marzano, che interviene al presente atto in qualità di Responsabile dei Servizi Generali in nome e per conto del COMUNE DI CARSOLI, con sede in Carsoli, Piazza della Libertà n.1, C.F. 00217280668

E

la Sig.ra OREFICE NUNZIATA nata a Bronte (CT) il 25/10/1969, in qualità di Legale Rappresentante della SEGNI DI INTEGRAZIONE ABRUZZO SOC. COOP. SOC., Partita Iva 02246260695

PREMESSO

che la L.R. n.32 del 20 ottobre 2015: "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge 56/2014" all'art. 4, "Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni", comma 1, indica, tra le funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della legge 56/2014, oggetto di trasferimento ai Comuni, le seguenti:

- in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio di cui all'art. 5-bis della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per il diritto allo studio);
- in materia di non vedenti e non udenti in attuazione dei compiti di cui all'art.3 della legge regionale 9 aprile 1997, n. 32;

I presenti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1

il Comune di Carsoli affida alla Cooperativa "Segni di Integrazione Abruzzo" la gestione del servizio di Assistenza Educativa e Didattica Extrascolastica Domiciliare (L.R. 32/97) a sostegno di uno studente affetto da sordità residente nel Comune di Carsoli per una quantità complessiva di circa 252 ore di assistenza domiciliare.

Il servizio verrà svolto presso il domicilio dell'utente secondo le modalità concordate con le varie figure di riferimento.

Nell'espletare l'incarico la Cooperativa è tenuta all'osservanza della normativa di cui alla L.R. n.32/97 ed è, inoltre, responsabile del rispetto della vigente normativa in materia civile, penale e fiscale.

ART.2

Il soggetto attuatore del servizio si impegna a realizzare l'attività con puntualità e diligenza nonché a reperire personale, materiale, attrezzature e quanto altro necessita, assumendosi in toto la responsabilità della relativa gestione, oltre a tutti gli oneri assicurativi e previdenziali.

Il servizio ha lo scopo di qualificare la programmazione educativo/didattica, monitorare e mediare la qualità e quantità del flusso informativo/culturale ed i livelli di competenza ovvero abbattere ogni sorta di barriere della comunicazione in ambito scolastico e non per agevolare l'integrazione e l'inserimento degli studenti sordi attraverso:

- La selezione e l'assegnazione di assistenti alla comunicazione e/o assistenti educativi, con esperienza pregressa e con particolari competenze nella Lingua dei Segni Italiana (LIS) - laddove richiesta - a studenti sordi;
- L'attività di coordinamento del servizio, ivi inclusa la garanzia della continuità, la sostituzione dell'assistente alla comunicazione in caso di assenza prolungate per qualsivoglia motivo compatibilmente con le figure disponibili;
- L'espletamento di tutte le formalità amministrative e fiscali previste dalla normativa vigente.

ART.3

Per il Servizio è concordata la spesa oraria lorda di € 20,84 (euro venti/84) + Iva al 5%, comprensiva di tutti gli oneri assistenziali e previdenziali, gestione e coordinamento.

ART.4

Il servizio si svolgerà nel corso dell'anno scolastico 2019/2020, dal 1 Novembre 2019 al 6 giugno 2020, e comunque entro il limite di spesa di € 5.251,68 (euro cinquemiladuecentocinquantuno/68) + Iva al 5%. La somma comprende le competenze dell'assistente domiciliare, le competenze per la gestione del servizio e tutti gli oneri fiscali, assicurativi e previdenziali. Un eventuale incremento del numero delle prestazioni domiciliari, con conseguente aumento dell'importo dell'affidamento, dovrà essere autorizzato preventivamente dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Carsoli, al fine di assicurare la regolarità nell'erogazione delle retribuzioni del personale addetto all'assistenza nonché nel pagamento dei relativi oneri sociali, si impegna a liquidare, previa acquisizione di regolare DURC, le somme dovute a seguito di emissione, da parte della Cooperativa, di fattura elettronica, da emettere mensilmente sulla base delle effettive prestazioni orarie erogate a favore dell'utente, con allegata la scheda di presenza dell'utente assistito, debitamente vistata dallo stesso - se maggiorenne - o da un suo familiare nonché dal Coordinatore del servizio. La fattura dovrà riportare l'indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo e il Codice Identificativo di Gara (CIG).

ART.5

La Cooperativa si assume tutti gli obblighi di rintracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti, assicurando che per i movimenti finanziari del presente incarico sarà utilizzato il conto corrente bancario dedicato numero 400029 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo Abruzzese Cappelle sul Tavo – filiale di Chieti Scalo, alla stessa intestato - codice IBAN: IT 82 Z 08434 15500 000000400029 - e che la persona delegata ad operare su tale conto corrente è il Legale Rappresentante Sig.ra Orefice Nunziata.

La presente Convenzione è da intendersi immediatamente risolta *ex lege* qualora vengano accertate violazioni degli obblighi dettati dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.6

In caso di malattia o assenza prolungata degli assistenti alla comunicazione per qualsivoglia motivo si dovrà provvedere alla sostituzione compatibilmente con le risorse professionali disponibili.

ART.7

Nell'espletare l'incarico, la Cooperativa si impegna a favorire il monitoraggio dello stato di realizzazione del programma di attività, il suo adeguamento ad eventuali diverse necessità insorte tra le quali ulteriori utenti ai quali assicurare l'assistenza. Il Comune si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento l'andamento del servizio.

ART.8

Nel caso il servizio non dovesse essere garantito con le modalità previste, sia in termini quantitativi che qualitativi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento, previa comunicazione scritta, restando a carico dell'affidataria il risarcimento di eventuali danni e il rimborso di eventuali ulteriori spese derivanti all'Ente a questo riguardo.

ART.9

Il soggetto attuatore è tenuto al rispetto delle normative vigenti per tutte le azioni necessarie all'espletamento dell'attività oggetto della presente Convenzione.

Il soggetto attuatore si assume tutti i rischi connessi all'attività prestata, esonerando il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura recati a terzi o subito nell'esercizio dell'attività stessa.

ART.10

Il soggetto attuatore dichiara la propria disponibilità al proseguimento dell'attività nella ricorrenza di una eventuale proroga del servizio.

ART. 11

L'Amministrazione Comunale di Carsoli avrà la possibilità di recedere dal rapporto in essere in qualsiasi momento con un preavviso di giorni 30.

In tal caso saranno corrisposte all'affidatario le somme relative alle prestazioni effettivamente svolte.

ART.12

Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione valgono le norme di legge in materia. Le parti convengono che per qualunque controversia sarà competente il Foro di Chieti.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Carsoli, lì 31/10/2019

Per il Comune di Carsoli

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Dott.sa Sabrina Marzano

Per la Cooperativa
Segni di Integrazione Abruzzo

IL PRESIDENTE